

APPLICAZIONE STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
PER LA PARTE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA
(DPR 249/98 modificato dal DPR 235/2007)

1. Il mantenimento della disciplina, cioè il rispetto delle regole accettate e condivise previste dal vigente Regolamento d'Istituto, è compito primario dei docenti della classe, con la collaborazione attiva e consapevole degli studenti, dei genitori e del restante personale della scuola
2. Tutte le componenti scolastiche sono chiamate a collaborare perché il sistema di relazioni interno all'Istituto sia funzionale al raggiungimento delle finalità formative ed educative
3. Le annotazioni di carattere disciplinare decise dai docenti sul Giornale di classe, nonché i richiami scritti disposti dai singoli docenti e dal Coordinatore di classe, hanno il valore di una segnalazione chiara che i comportamenti/atteggiamenti dello studente non sono in linea con quelli previsti per il conseguimento degli obiettivi di formazione e di apprendimento
4. Coerentemente con il carattere educativo dei provvedimenti disciplinari, essi saranno sempre occasione per attivare una immediata comunicazione con la famiglia ed un dialogo con lo studente
5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, sono sempre temporanei, proporzionati alla gravità della colpa ed ispirati al principio della riparazione del danno e del recupero dello studente. Tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tengono conto della situazione e della condizione personale dello studente, della gravità del danno e delle conseguenze da esso provocate. La recidiva nei comportamenti illeciti costituisce aggravante.
6. I provvedimenti di sospensione decisi dagli Organi collegiali competenti hanno il valore di un segnale che la collettività scolastica lancia allo studente ed alla sua famiglia per avviare una riflessione attenta su comportamenti e/o atteggiamenti giudicati di grave danno per il percorso di crescita dell'interessato e/o per la comunità scolastica
7. I provvedimenti di sospensione possono essere sempre accompagnati, come pena accessoria, e/o convertiti in attività di natura sociale, culturale e a favore della collettività scolastica e/o presso associazioni/organizzazioni di volontariato sociale, anche su richiesta dello studente. L'Organo collegiale competente decide a quali compiti assegnare lo studente, sentita la famiglia, viste le sue caratteristiche personali e tutelando la sua dignità, valutando in primo luogo la significatività e l'opportunità sul piano educativo
8. Tutti i provvedimenti disciplinari sono individuali e personali, mai collettivi. Non vi è alcun collegamento tra il provvedimento disciplinare ed il profitto dello studente, se non per l'incidenza che potrà avere sul voto in comportamento
9. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
10. Durante i periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con la sua famiglia che prepari il suo reinserimento nella comunità scolastica, sia sul piano educativo che didattico
11. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, d'intesa con la famiglia e quando necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al ritorno, quando possibile, nella comunità scolastica
12. Il procedimento disciplinare nei confronti dello studente è procedimento amministrativo e come tale è regolato dagli istituti giuridici previsti dalla legge 241/90 e s.m.i.
13. Il responsabile del procedimento disciplinare è il Dirigente scolastico

<i>Tipologia delle sanzioni disciplinari</i>	<i>Chi la decide e perché</i>
Richiamo verbale	E' deciso dal docente titolare dell'ora di lezione e riguarda doveri di studio e comportamenti/atteggiamenti scorretti di lieve entità
Nota disciplinare sul giornale di classe	E' decisa dal docente titolare dell'ora di lezione e riguarda comportamenti/atteggiamenti scorretti di rilevante entità sul piano educativo e/o tali da creare disturbo/disagio nel contesto di aula/scuola. In questo caso verrà disposta una immediata comunicazione scritta alla famiglia, che potrà essere anche convocata per un colloquio su iniziativa del Coordinatore di classe
Censura scritta o sospensione dalle lezioni per una durata non superiore a 15 giorni	E' decisa dal Consiglio di classe, riunito su proposta del Coordinatore, di almeno tre docenti componenti o del Dirigente scolastico, per reiterati e gravi atteggiamenti/comportamenti scorretti nei confronti di persone e/o del contesto/istituzione scolastica. Il Consiglio di classe si riunisce sempre nella forma aperta, diretto dal Dirigente scolastico o in sua assenza dal coordinatore di classe
Sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni	E' decisa dal Consiglio d'Istituto, convocato dal Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe, il quale è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio

	di classe stesso oltre a tutti gli elementi istruttori necessari per adottare un provvedimento informato, ed è disposta in conseguenza di fatti/atti reiterati e/o gravemente lesivi della dignità e del rispetto della persona e dei diritti fondamentali oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, anche in conseguenza di atti lesivi del contesto e dell'istituzione scolastica in quanto tale e rappresentativa della comunità.
Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	E' decisa dal Consiglio d'Istituto, convocato dal Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe, il quale è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio di classe stesso, in caso di recidività di fatti/atti sopra citati, che creino gravissima apprensione sociale e che vi sia impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica
Sanzioni disciplinari durante le sessioni d'esame	Sono decise dalla Commissione d'Esame e vengono applicate anche ai candidati esterni

I comportamenti/atteggiamenti scorretti individuati e segnalati da un docente non della classe o da altro personale della scuola saranno valutati nella loro effettiva gravità dal Dirigente scolastico che, sentito il Coordinatore di classe, deciderà se convocare il Consiglio di classe o limitarsi ad una comunicazione scritta alla famiglia, con eventuale convocazione per colloquio. Nel caso in cui il Dirigente scolastico ravvisi la necessità di convocare il Consiglio di classe per l'adozione di un provvedimento disciplinare, provvede ad aprire il procedimento dandone immediata informazione e notifica allo studente ed alla famiglia, se lo studente è minorenne. Il provvedimento disciplinare va adottato entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, anche in caso di archiviazione e/o proscioglimento

- ⇒ Preliminarmente alla seduta del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico o suo delegato deve obbligatoriamente sentire lo studente interessato e la sua famiglia in merito ai fatti contestati, consentendo all'interessato di fornire la propria versione in contraddittorio, anche presentando apposite memorie scritte. Al tempo stesso dovrà, in questa fase istruttoria, acquisire le testimonianze di tutte le componenti scolastiche informate sui fatti, anche se indicate dallo studente
- ⇒ Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza ed a parità dei voti prevale quello del presidente. Non è ammesso il voto di astensione.
- ⇒ Il consiglio di classe si deve riunire sempre nella forma aperta a tutte le componenti scolastiche
- ⇒ Gli organi collegiali sono validamente costituiti e con conseguente potere deliberativo in presenza della maggioranza dei suoi membri
- ⇒ Le deliberazioni sono sempre chiaramente motivate
- ⇒ Il provvedimento finale, sulla base delle deliberazioni degli organi collegiali, è adottato dal dirigente scolastico, motivato in maniera chiara e sintetica ed immediatamente notificato allo studente interessato ed alla famiglia, se lo studente è minorenne. Diventerà operativo subito dopo l'avvenuta notifica
- ⇒ Alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'interessato all'Organo di Garanzia d'Istituto, le cui decisioni sono impugnabili solo di fronte all'apposito organo costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale

L'Organo di garanzia è composto da:

- **Dirigente scolastico o suo delegato** (Presidente)
- **Un Docente** (indicato dal Collegio Docenti)
- **Un Genitore** (indicato dal Consiglio d'Istituto)
- **Uno Studente** (indicato dal Consiglio d'Istituto)

- ⇒ Per ogni componente deve essere individuato un membro supplente in caso di dovere di astensione o incompatibilità del membro titolare
- ⇒ L'Organo di garanzia rimane in carica due anni

- ⇒ In caso di decadenza di un membro, anche supplente, sarà cura del Dirigente scolastico avviare immediatamente la procedura di surroga
- ⇒ Si riunisce in caso di ricorso avverso una sanzione disciplinare (ai sensi art. 2 c. 1 DPR 235/2007) presentato da chi ne ha diritto entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione ed è convocato dal Dirigente scolastico entro dieci giorni. Se l'organo non si riunisce o non assume una decisione, il ricorso è da intendersi respinto
- ⇒ Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed a parità dei voti prevale quello del presidente. Non è ammessa l'astensione. L'Organo è validamente costituito ed ha potere deliberativo in presenza della maggioranza dei suoi membri.
- ⇒ Le deliberazioni sono sempre chiaramente motivate e notificate immediatamente al ricorrente
- ⇒ Alle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso solo di fronte all'Organo di Garanzia costituito presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
- ⇒ L'Organo di Garanzia ha il dovere di garantire la piena applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse e del Regolamento interno di Disciplina
- ⇒ Qualsiasi ricorso (su iniziativa di un membro della comunità scolastica) che denunciasse una violazione delle norme e dei principi ivi contenuti o comunque un conflitto relativo all'applicazione del regolamento d'Istituto deve essere indirizzato all'Organo di Garanzia. Le decisioni definitive su tali materie sono assunte dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, previa acquisizione di parere vincolante dell'organo di garanzia regionale